



Repubblica Italiana

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO

REGOLAMENTO:

REGOLAMENTO COMUNALE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'EX ART. 18 DEL TESTO INTEGRATO DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994 N. 109 COORDINATO CON LE NORME DELLA L.R. N. 7 DEL 02/08/2002 E CON LE NORME DELLA L.R. N. 7 DEL 19/05/2003, Art. 92 DEL D. LGS N. 163 DEL 12/01/2006 E ss.mm.ii. COSÌ COME RECEPITO DALLA L.R. N. 12 DEL 12/07/2011.

Approvato con deliberazione G.M
n. 47 del 22.03.2013

REGOLAMENTO COMUNALE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'EX ART. 18 DEL TESTO INTEGRATO DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994 N. 109 COORDINATO CON LE NORME DELLA L.R. N. 7 DEL 02/08/2002 E CON LE NORME DELLA L.R. N. 7 DEL 19/05/2003, Art. 92 DEL D. LGS N. 163 DEL 12/01/2006 E ss.mm.ii. COSÌ COME RECEPITO DALLA L.R. N. 12 DEL 12/07/2011.

Vista la legge 11 febbraio 1994 , n. 109 e s.m.i. Legge quadro in materia di lavori pubblici;

Vista la legge Regionale 2 agosto 2002 n. 7 e la legge regionale 19 maggio 2003 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni ad oggetto "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici di forniture di servizi e nei settori esclusi, con cui fra l'altro è stato recepita con modifiche la legge n. 109/94".

Considerato che all'art. 92 del D.Lgs 163/2006 così per come recepito dalla L.R. n. 12 del 12/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni è prevista la ripartizione dell'incentivo per la progettazione sulla scorta di criteri fissati da ogni ramo delle Amministrazioni degli Enti Locali previa contrattazione decentrata.

Visto il decreto dell'Assessore Regionale dei lavori pubblici del 1 agosto 2003;

Visto l'art. 3 comma 29 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003;

Visto il Decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163;

Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

Vista la L.R. n. 12 del 12/07/2011 che recepisce il D. lgs 163 del 12/04/2006;

Visto il Decreto Presidenziale della Regione Sicilia del 31/01/2012, n. 13;

Visto il D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni in legge n. 133/2008;

Visto il D.L. n. 162/2008 convertito con modificazioni nella legge 22/12/2008 n. 201;

Visti il CC.CC. NN.LL. del comparto Regioni ed Autonomie Locali Vigenti;

Ritenuto per quanto sopra esposto, di dovere provvedere all'emanazione del regolamento comunale contenente i criteri di ripartizione per la distribuzione del fondo di cui all'ex art. 18 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 nel testo coordinato con le leggi regionali 2/8/2002, n. 7 e 19/5/2003, n. 7 dei criteri di ripartizione del fondo previsto per legge, art. 92 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

Art. 1

Ambito d'applicazione e definizione

1. Ripartire i corrispettivi incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti previsti dall'art. 92 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. così per come recepito legge regionale n. 12 del 12/07/2011, che nel seguito sarà indicata come "legge" e secondo le disposizioni disciplinate nel D.P.R. n. 207/2010
2. I presenti criteri si applicano al personale dipendente a tempo indeterminato e contrattisti del Comune di Mazara del Vallo che partecipa alle attività di progettazione, direzione lavori e collaudo delle OO.PP.
3. Le attività oggetto della ripartizione del fondo di cui all'art.18 della legge sono quelle relative alla realizzazione di opere o lavori pubblici la cui progettazione sia effettuata in conformità alla legge ed al relativo regolamento di attuazione (D.p.r. n. 207/2010) e la cui regolarità sia attestata mediante apposito certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Sono comprese inoltre le attività di progettazione ed attuazione di interventi misti, comprendenti lavori e forniture, nonché la progettazione di strumenti di pianificazione urbanistica.
4. Il riconoscimento e la ripartizione del fondo di cui all'art.18 è da intendersi ed applicarsi solo ed esclusivamente per tutte le attività inerenti la progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e collaudo, nonché le attività amministrative connesse.

Art. 2

Destinazione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 92 commi 5 e 6 prevede "una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

(comma così modificato dall'articolo 1, comma 10-quater, della legge n. 201 del 2008)

Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

(comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)

Il fondo è ripartito tra il responsabile unico del procedimento, che di seguito sarà indicato R.U.P. e gli incaricati della progettazione, della redazione del piano di sicurezza della direzione dei lavori, del collaudo amministrativo, nonché tra tutti coloro che hanno partecipato alla progettazione.

2. Le attività progettuali che richiedono un intervento al di fuori dell'orario ordinario non potranno essere considerate titolo per la liquidazione di lavoro straordinario o riposo compensativo o altri istituti simili e indennità sostitutive o ogni altra provvidenza (ad esempio "buoni pasto") in quanto detta attività trova la sua soddisfazione ed onnicomprensività economica nell'incentivo disposto dalla norma in questione.
3. Le prestazioni si dovranno svolgere esclusivamente al di fuori del regolare orario d'ufficio.
4. L'Amministrazione prevede, nell'ambito dei propri strumenti di programmazione economica e finanziaria, apposito capitolo di spesa per garantire l'erogazione dell'incentivo nel caso in cui, limitandosi ad approvare in linea tecnica il progetto, anche preliminare, di un opera o lavoro, non intenda darvi esecuzione.

Art. 3

Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione

1. Il fondo per la ripartizione dei corrispettivi e incentivi per la progettazione e gli strumenti di pianificazione di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. è costituito da una somma non superiore al 2% (comprensivo degli OO.RR. ed erariali a carico dell' Ente) dell'importo posto a base di gara di un opera, di un lavoro, compresi gli oneri per la sicurezza il cui importo è compreso tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, sulla base dei criteri fissati in sede di contrattazione decentrata.
2. L'entità del fondo di incentivazione per opere, lavori e per le eventuali varianti redatte ai sensi di legge, viene fissato come segue:

- a) 100% dell'importo massimo previsto dall'ex art. 18 della L. 109, nel testo coordinato con le leggi 7/02, 7/03 e art. 92 del *del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.*
3. Nel caso di progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria, di lavori e/o di contratti aperti il corrispettivo va riconosciuto *a condizione che sia necessario ed indispensabile l'elaborazione di un progetto definito ai sensi dell'art.93 del D.Lgs n.163/2006 e per come interpretato nella determinazione n. 7 del 17/02/2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che così recita " Stante il generico riferimento alla manutenzione di opere ed impianti contenuto nell'art. 2 comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, l'incentivazione di cui all'art. 18 della legge stessa concerne anche la manutenzione ordinaria, ancorché non prevista nella programmazione triennale"*
4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate ai lavori a base d'asta compreso oneri di sicurezza saranno inseriti tra le somme a disposizione dell'amministrazione nel quadro economico dell'opera, del lavoro o del servizio.
5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali tecnico-amministrative intervenute nella realizzazione dell'opera, del lavoro secondo le seguenti percentuali:
- a) Responsabile unico del Procedimento25%
- b) Struttura personale amministrativo interno 5%
- c) Progettazione48% del 70%
- d) Direzione dei lavori 48% del 70%
- e) Collaudo e/o certificato di regolare esecuzione4% del 70%
6. Le quote di cui ai punti b), c) e d) del presente comma sono ripartire tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa, su nomina del R.U.P., in conformità alle percentuali indicate nell'allegato A) al presente schema di ripartizione.
7. Le prestazioni relative al punto c), d) ed e) del comma 5 si intendono per le attività di seguito riportate:
- Per la progettazione, la predisposizione di norme, degli elaborati descrittivi e grafici previsti dal D.lgs n. 207/2010 e dei corrispondenti articoli del regolamento.
 - Per la redazione del piano di sicurezza e per gli adempimenti in fase di sola progettazione.
 - Per la Direzione dei lavori così per come prevista dal D.P.R. 207/2010 e dei corrispondenti articoli del regolamento.
 - Per l'assistenza al collaudo tecnico amministrativo così per come prevista dal D.P.R. 207/2010 e dei corrispondenti articoli del regolamento e /o per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.
8. Le varianti in corso d'opera che eventualmente saranno predisposte nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione della Stazione Appaltante danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo calcolato sull'importo integrativo della perizia di variante e suppletiva, al lordo dell'eventuale ribasso d'asta e oneri di sicurezza.
9. I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui al precedente comma 5, non svolta dai dipendenti dell'Ente, costituiscono economia d'appalto e concorrono alla formazione del risultato contabile d'amministrazione.
10. Il presente schema di ripartizione resta valido anche in caso di variazioni a seguito di disposizione di legge dell'aliquota massima fissata al 2%.

Art. 4

Personale partecipante alla ripartizione del fondo

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art.2, il personale interessato è quello individuato dall'art. 90 del D.Lgs n. 163/2006, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere.

2. Il R.U.P. è nominato dal Dirigente del settore lavori pubblici o dagli altri dirigenti tecnici a cui è attribuita la competenza dell'opera, nell'ambito del personale interno dell'Ente. Il RUP è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un dipendente con idonea professionalità e con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.
3. Per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l'assolvimento dei servizi di progettazione, direzione lavori, ecc. con le risorse interne è costituito il nucleo tecnico che è composto dai progettisti, i coordinatori del piano di sicurezza nella fase di progettazione e i collaboratori tecnici e amministrativi, che si identificano nel personale tecnico e amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di operazioni di supporto. Il nucleo deve essere costituito in tempo utile per la tempestiva redazione del progetto preliminare, rispettando il principio della rotazione degli incarichi mediante un'equa distribuzione che tenga conto delle professionalità disponibili.
4. Il R.U.P. propone al Dirigente i suoi collaboratori ed il responsabile del gruppo di progettazione definendone le competenze. Il RUP propone preventivamente al Dirigente interessato, per le verifiche di propria competenza, lo schema di composizione del gruppo di progettazione propostogli a sua volta dal responsabile del gruppo di progettazione. Nella sua composizione quantità e professionalità stabilendo le attività da attribuire ai diversi elementi. Nell'ambito di tali attività le figure designate ne assumono la responsabilità.
5. Il R.U.P. cui è affidata la responsabilità delle fasi della progettazione dell'affidamento e della esecuzione di ogni singolo intervento, definisce nel rispetto del documento preliminare alla progettazione, le varie fasi progettuali, la tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione e il collaudo dell'opera, i servizi occorrenti, il personale tecnico ed amministrativo da impiegare, la ripartizione del fondo, le penali per il ritardato adempimento.
6. Il responsabile del gruppo di progettazione provvede altresì a proporre l'ufficio di direzione dei lavori con le figure strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori previsti dal regolamento.
7. I R.U.P. pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, faranno riferimento al dirigente del settore e al Funzionario dell'ufficio a cui fa capo il progetto, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati. Nel caso di inadempienza od inosservanza degli obblighi posti a suo carico il dirigente di settore può procedere alla revoca motivata del mandato.
8. Il R.U.P. bada a creare le condizioni affinché il processo di realizzazione dell'intervento sia condotto in modo unitario riguardo ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
9. Il R.U.P. che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, riguardo l'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, fermo restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Art. 5

Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo

1. Il fondo di cui all'art.3 è riferito all'importo lordo dei lavori effettivamente appaltati compreso l'eventuale redazione di perizia di variante e suppletiva.
2. La distribuzione del fondo, è proposta al R.U.P. dal responsabile del gruppo di progettazione in conformità a quanto indicato ai commi 5 e 6 dell'art. 3 del presente Regolamento, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato a quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art.1.
3. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del dirigente del settore, che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente R.U.P. e controfirmate dal responsabile del gruppo di progettazione.

4. In nessun caso l'incentivo può essere liquidato al nucleo tecnico prima dell'approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo. L'incentivo all'ufficio di direzione lavori andrà liquidato in percentuale all'avanzamento dei lavori fino al 96% ed il restante 4% dopo l'approvazione del certificato di avvenuto collaudo. L'Incentivo al R.U.P. è liquidato fino al 48 % dopo l'approvazione del progetto, fino al 48% in corso d'opera e il restante 4% dopo l'avvenuto collaudo e/o certificato di regolare esecuzione.
5. Il R.U.P per i procedimenti e le fasi ricadenti, sotto la sua responsabilità può essere sostituito con altro responsabile per :
 - a) Decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
 - b) Trasferimento ad altro ufficio;
 - c) Rinuncia all'incarico;
 - d) Revoca del mandato nel caso previsto dalla legge.In tali casi, ad eccezione del punto d), ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal R.U.P. subentrante sempre con la modalità di cui al comma 4 del presente articolo. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali inserite nei nuclei di progettazione.
6. Intervenuta la sostituzione del R.U.P. ovvero delle altre figure tecniche costituenti il nucleo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.
7. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei casi in cui gli uffici procedano alla integrale revisione di un progetto redatto da professionisti esterni.

Art. 6 **Penalità**

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del R.U.P. nei termini previsti nel provvedimento di individuazione del gruppo tecnico, a ciascun componente sarà applicata una penale pari all'1% del compenso spettante di cui alla tabella A) allegata per ogni giorno di ritardo, fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico superati i 30 giorni di ritardo.
2. E' facoltà dei dirigenti, trascorso inutilmente anche tale termine, procedere disciplinarmente nei confronti del R.U.P. e rimuoverlo dall'incarico.
3. Diversamente da quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 15 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili allo stesso gruppo. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento dei dirigenti, sentito il R.U.P. o il funzionario dell'ufficio cui fa capo l'opera.
4. Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento.

Art. 7 **Polizza assicurativa per i dipendenti interni**

- 1) Per lo studio, la progettazione o altre attività previste nella legge e affidate ad un proprio dipendente, l'Amministrazione aggiudicatrice assume per intero l'onere del premio corrisposto per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale (Art. 90 comma 5 del D.lgs. 163/2006 e Art. 270. Del D.P.R. n. 207/2010). La polizza assicurativa va stipulata contemporaneamente al contratto d'appalto.

Art. 8 **Compensi per la redazione di atti di pianificazione generale, particolareggiata o attuativa**

- 1) Ai sensi dell'art. 92, comma 6, del D Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni per come recepite dalla normativa regionale, il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto

di pianificazione comunque denominato, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'ente e Irap, viene ripartito tra i dipendenti dell'Amministrazione che lo abbiano redatto.

- 2) Trattasi di atti di pianificazione generale particolareggiato o esecutiva, redatti direttamente da dipendenti dell'Amministrazione comunale per conto della medesima a seguito di incarico espressamente disposto.
- 3) Il diritto alla corresponsione dei compensi matura in capo ai dipendenti che costituiscono il gruppo di pianificazione, di cui al successivo art. 9, al momento dell'adozione dell'atto di pianificazione.
- 4) Per gli atti di pianificazione l'incentivo viene determinato nella misura del 30% dell'importo delle tariffe professionali per le prestazioni urbanistiche di cui alla Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 6679 dell'1.12.1969, tenuto conto degli aggiornamenti successivamente intervenuti. Per i piani ambientali la tariffa professionale non può essere calcolata a vacanza.
- 5) Dalla tariffa professionale, al netto di IVA, contributi previdenziali ed eventuali voci di rimborso spese (quali spese di viaggio, spese per copie, telefono, fax, corrispondenza, etc) debbono essere scorporate le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione per prestazioni professionali e/o consulenze esterne inerenti la medesima attività di pianificazione
- 6) La liquidazione dei compensi spettanti di un atto di pianificazione avverrà con le seguenti modalità:
 - all'atto della consegna degli elaborati 40%
 - all'adozione del Consiglio Comunale40%
 - all'approvazione da parte dell'Assessorato Regionale e, comunque, dopo l'eventuale visualizzazione delle modifiche di cui al Decreto di Approvazione 20%

Art.9

Gruppo per la redazione di atti di pianificazione

Al fine di procedere alla redazione di ciascun atto di pianificazione, è costituito un gruppo per la redazione di atti di pianificazione formato da personale dipendente dell'Amministrazione Comunale in possesso di capacità professionali ed operative specifiche.

Il Dirigente del settore competente individua con apposito provvedimento i componenti del gruppo.

Di tale provvedimento Il Sindaco prende atto sotto forma di comunicazione prima che abbia inizio l'attività di progettazione e/o pianificazione.

Il provvedimento che individua i componenti del gruppo deve, altresì, indicare:

1. La tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione nonché la somma pari al 30 % di tale tariffa.
2. Il termine entro il quale devono essere tutti gli elaborati;
3. I nominativi e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il GPP
4. L'individuazione delle aliquote da destinare ai singoli componenti del GPP
5. La misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, fatte salve eventuali proroghe derivanti da cause non imputabili ai componenti del gruppo di pianificazione la cui commisurazione va riferita alla disciplina dell'art.6

Art. 10

Compensi per la redazione di atti di pianificazione generale, particolareggiata o attuativa.

Criteri di ripartizione e soggetti aventi diritto

- 1) L'incentivo viene ripartito, per ciascun atto di pianificazione adottato o approvato dall'Amministrazione Comunale, con le seguenti modalità:
 - a) Responsabile del procedimento 25%
 - b) Al gruppo di progettazione 75%

ripartite come di seguito:

- Al tecnico che ha firmato l'atto di pianificazione 25%
 - Al tecnico che ha predisposto le tavole grafiche25%
 - Al tecnico che redige le relazioni illustrative25%
- 2) Nel caso in cui nel gruppo di progettazione, cui spetta un compenso pari al 75% del 30%, saranno inserite delle figure amministrative che contribuiscono all'attività di progettazione, sarà attribuito a quest'ultime un compenso pari al 5% estrapolato dal 75% che si ridurrà di conseguenza al 70% da ripartire tra i componenti del gruppo.
- 3) Il Dirigente che individua i componenti del gruppo di pianificazione determina la percentuale effettiva da corrispondere a ciascun avente diritto.
- 4) Le aliquote devono essere determinate in modo da garantire comunque la ripartizione dell'intero importo derivante dalla percentuale stabilita dall'art.8

Art. 11

Disposizioni finali

La risoluzione di eventuali questioni applicative del presente testo viene demandata al Dirigente del settore interessato all'opera o all'atto di pianificazione.

Per quanto non presente si rimanda alla normativa di riferimento.

Il Dirigente del III Settore
Servizi alla Città e al Territorio
f.to arch. Alberto DITTA

Allegato A

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLE LEGGE 11 FEBBRAIO 1994 N. 109 E SUCCESIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

	%	Coeff.
A) Responsabile Unico del Procedimento	25,00	0,250
Collaborazione amministrativa di supporto al R.U.P. per le varie fasi:		
a) Per il Procedimento di progettazione	1,50	0,015
b) Per il Procedimento di affidamento	1,50	0,015
c) Per il Procedimento di esecuzione	2,00	0,020
B) Progettazione		
a) Redattori del progetto preliminare e collaboratori tecnici	8,00	0,080
b) Redattori del progetto definitivo e collaboratori tecnici	10,00	0,10
c) Redattori del progetto esecutivo e collaboratori tecnici	12,60	0,126
d) Redattore piano di sicurezza	3,00	0,030
C) Esecuzione		
a) Direzione dei lavori, contabilità e collaboratori tecnici	27,10	0,271
b) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	6,50	0,065
D) Collaudo		
a) Collaudatore	<u>2,80</u>	<u>0,028</u>
	100,00%	1,00

Il Dirigente del III Settore
Servizi alla Città e al Territorio
f.to arch. Alberto DITTA